



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

## **GRAVISSIMO ATTACCO ALLA TUTELA DEL PARTO IN ANONIMATO IN APERTA VIOLAZIONE DEL PATTO GARANTITO DALLO STATO ALLE DONNE CHE HANNO SCELTO E SCELGONO DI DARE LA VITA E DI NON RICONOSCERE IL PROPRIO NATO**

In base alle leggi vigenti le donne che, per qualsiasi motivo, ritengono di non essere in grado di diventare le mamme dei loro nati, hanno il diritto di partorire in anonimato e quindi senza obbligo di provvedere al loro riconoscimento. Il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. In base alle leggi vigenti i nominativi delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati possono essere divulgati solamente dopo 100 anni dal parto ed esclusivamente a coloro ai quali l'Autorità giudiziaria abbia riconosciuto la fondatezza del loro interesse alla relativa conoscenza.

Appena nati i bambini non riconosciuti vengono segnalati ai Tribunali per i minorenni che provvedono alla loro adozione. Sono oltre 90.000 i neonati non riconosciuti dal 1950 ai giorni nostri.

La Corte di Cassazione - attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte Costituzionale n.328 /2013 - con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che *"ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità"*.

Questa sentenza è gravissima in quanto rappresenta una violazione del patto statuito tra la partoriente e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto alle partorienti garantendo loro che sarebbe durato per cento anni: in base a questa sentenza queste donne potranno invece essere rintracciate dai Tribunali per i minorenni – su richiesta dei loro nati diventati adulti –, attraverso una procedura che di fatto viola il loro diritto alla segretezza. Ciò oltretutto in assenza dell'approvazione di una legge da parte del Parlamento che in base alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto tutelare l'assoluta **riservatezza** sull'identità delle suddette donne. Attualmente il relativo ddl, è all'ordine del giorno della Commissione Giustizia del Senato.

A nostro parere lo Stato è venuto meno a un patto di ordine morale e giuridico: il loro interpello avrà ripercussioni gravissime sulla vita personale e familiare di queste **donne che, fidandosi dell'impegno assunto dalla Stato hanno tenuto celata questa loro dolorosa decisione anche, sovente, agli stessi familiari**. L'iter richiamato dalla Corte di Cassazione per risalire alla loro identità esporrà comunque le donne rintracciate alla loro individuazione, anche indirettamente, da parte di terzi e questo con esiti imprevedibili: le loro istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono



## Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Agencia delle Entrate incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri e/o la polizia giudiziaria incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati al riguardo dai Tribunali (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari. Non è da dimenticare poi che la possibilità del non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell'identità della donna, sono anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può portare a gravissime conseguenze sulla loro vita.

Non dovremo, pertanto, stupirci se in futuro le gestanti che non intendono riconoscere il proprio nato, non potendo più contare sulla sussistenza della garanzia dell'anonimato e della segretezza del parto, non si rivolgeranno più all'ospedale per partorire: potranno essere costrette a partorire in condizioni precarie e rischiose per la salute loro e dei loro nati e anche cadere nella rete di trafficanti di bambini; aumenteranno, oltre agli aborti, gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità che potranno mettere in pericolo la loro vita...

Ora **chiediamo nuovamente al Parlamento di fare la sua parte** e approvare una legge che preveda la possibilità di interpello di queste donne, unicamente nei casi in cui le stesse abbiano preventivamente rinunciato al loro diritto all'anonimato e **stabilisca un iter garantista della loro riservatezza**.

I desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto **la richiesta di conoscere l'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non riconosceranno i loro nati e quindi solo se le donne interessate hanno PREVENTIVAMENTE manifestato la loro decisione di procedere al riconoscimento**. Va anche tenuto presente che **la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano non impedisce già ora la conoscibilità delle notizie sanitarie** riguardanti l'adottato non riconosciuto alla nascita, purché le stesse non rivelino i dati identificativi della partoriente.

Grata per la pubblicazione della presente, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento.

Donata Nova Micucci  
Presidente nazionale Anfaa  
Torino, 31 gennaio 2017